

SCHEMA DI CONVENZIONE

per

“ADEGUAMENTO DELLE FERMATE BUS DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE” (CUP C47G25000320004)

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da _____;

e

Comune di Sesto San Giovanni (in seguito anche “Beneficiario”), con sede in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza 20, codice fiscale n. 02253930156 e partita IVA n. 00732210968 rappresentato da _____;

di seguito anche “Le Parti”

PREMESSO che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare l’art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATA la l.r. n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, e in particolare, l’articolo 19 “Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale” che dispone, tra l’altro, che Regione:

- promuove mediante stipulazione di accordo con le Agenzie per il trasporto pubblico locale e gli Enti locali, interventi di riqualificazione alle stazioni e fermate esistenti;
- assegna risorse volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all’ampliamento, all’ammodernamento, alla riqualificazione ed al completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale;

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell’articolo 1 della LR.9/2020 che autorizza il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATE la D.G.R. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" e le successive D.G.R. di aggiornamento di cui l'ultima in ordine temporale D.G.R. n. XII/5922 del 30 marzo 2026 "Piano Lombardia - Programma degli interventi per la ripresa economica: aggiornamento della DGR 5140/25 e determinazioni in merito agli interventi previsti dalla l.r. 20 del 30/12/2025" che individua, nell'Allegato 3, l'intervento di sostituzione di pensiline di fermate autobus nel Comune di Sesto San Giovanni (CUP C47G25000320004) indicando come soggetto beneficiario di un contributo regionale di 100.000,00 € il Comune di Sesto San Giovanni a fronte di un cofinanziamento comunale di 750.000,00 €;

CONSIDERATO che le suddette D.G.R.:

- definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
- stabiliscono che per l'attuazione degli interventi la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti e che le medesime Direzioni, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi - nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;

CONSIDERATO che la Legge Regionale 30 dicembre 2025, n. 20 "Legge di Stabilità 2026 - 2028", all'articolo 10 (Sostegno agli investimenti delle amministrazioni locali), comma 89 ha disposto l'autorizzazione alla spesa, a valere su risorse regionali, per €100.000,00 sull'esercizio 2026 per il cofinanziamento dell'opera di sostituzione e la posa ex novo di 61 pensiline delle fermate autobus a favore del Comune di Sesto San Giovanni;

RILEVATO che la D.G.R. n. XII/5922 del 30/03/2026 prevede per gli interventi di cui ai relativi allegati, tra le modalità di assegnazione, la sottoscrizione di una Convenzione con i beneficiari che definisca gli impegni delle Parti;

VERIFICATO che, tra gli interventi di cui all'Allegato 3, rientra l'intervento relativo ai lavori di "ADEGUAMENTO DELLE FERMATE BUS DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE" che prevede la sostituzione e la posa ex novo di 61 pensiline delle fermate autobus presenti sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni, oggetto della presente Convenzione, per un costo complessivo di € 850.000,00 di cui € 100.000,00 finanziati dal piano di investimenti regionali;

VISTA la nota prot. reg. n. K2.20260011052 del 15/04/2026, integrata con nota prot. reg. n. K2.20260011248 del 17/04/2026, con cui il Comune di Sesto San Giovanni ha

trasmesse a Regione, in particolare, la scheda progetto, il cronoprogramma e il quadro economico del suddetto intervento, per un importo complessivo di € 850.000,00 e al quale è stato attribuito il CUP C47G25000320004;

CONSIDERATO, pertanto, che l'Intervento di sostituzione e installazione di nuove pensiline delle fermate dei bus di trasporto pubblico locale sul territorio comunale di Sesto San Giovanni, oggetto del presente Accordo, trova copertura su risorse a carico di Regione Lombardia pari a € 100.000,00 e su risorse in disponibilità del Comune di Sesto San Giovanni pari ad € 750.000,00 per un totale di costo complessivo dell'intervento pari ad € 850.000,00;

VISTO l'art. 45 della Legge regionale n. 70 del 12 settembre 1983 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale", che dispone le modalità di erogazione dei contributi per la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale;

VISTE

- la D.G.R. n. XII/..... del2026 di approvazione del presente schema di Convenzione;
- l'atto n. del2026, del Comune di Sesto San Giovanni di approvazione del presente schema di Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMesso E CONDIVISO, CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato A – Cronoprogramma
- Allegato B – Quadro Economico
- Allegato C – Descrizione degli interventi

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione e Comune di Sesto San Giovanni in ordine alla realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di "ADEGUAMENTO DELLE FERMATE BUS DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE " che prevede la sostituzione e la posa ex novo di 61 pensiline delle fermate autobus con contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica".

ART. 3

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La convenzione prevede i seguenti interventi:

- sostituzione di pensiline bus esistenti, ammalorate/danneggiate, ed installazione di nuove in località dove la dimensione e la conformazione geometrica della fermata lo consenta

Nell'Allegato C è riportata una descrizione dettagliata degli interventi.

ART. 4

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Il Comune di Sesto San Giovanni è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante)

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La **Regione** si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di euro 100.000,00 inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione.

Il **Beneficiario** si impegna a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;

2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato A e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento, se necessario;
4. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi e sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree.

Il **Beneficiario** attesta che gli interventi di cui al presente Atto sono finalizzati all'incremento del patrimonio pubblico e che sono investimenti ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 350/2003.

Impegni generali delle Parti:

Regione e Beneficiario si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento;
- d) collaborare affinché, una volta realizzate le opere oggetto della presente Convenzione, queste siano rese conformi alle direttive regionali di cui alla DGR n. XII/518 del 26.06.2023 "*Manuale per l'informazione ai viaggiatori e identificazione del sistema regionale di trasporto pubblico in Lombardia*" con il coinvolgimento dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale di bacino e della società esercente il servizio di TPL, per quanto di rispettiva competenza.

ART. 5 REFERENTI OPERATIVI

La Regione indicherà un proprio Referente Operativo nell'ambito della Struttura Trasporto pubblico locale della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile che riceverà dal Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario comunicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

ART. 6

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B e ammonta a un importo complessivo di € 850.000,00 comprensivo di IVA e oneri accessori.

Il contributo di Regione pari a € 100.000,00 ha destinazione vincolata e sarà erogato al Beneficiario alla sottoscrizione della presente Convenzione in unica soluzione, in conformità all'art.45 comma 2 bis della LR 70/1983, a fronte della trasmissione della relativa richiesta di erogazione.

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento e l'attestazione delle spese sostenute e delle spese eventualmente ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione. Il beneficiario trasmette inoltre a Regione una relazione descrittiva degli interventi effettuati e relativa documentazione fotografica.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto erogato da parte di Regione, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

ART. 7

ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario

nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge, nell'appalto effettuato.

A seguito della trasmissione del quadro economico finale dell'intervento e l'attestazione delle spese sostenute le eventuali economie finali tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

ART. 8

VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 9

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario si impegna a:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive;
- presentare a Regione istanza motivata di proroga dei termini, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 34/1978, qualora siano sopravvenuti fatti estranei alla sua volontà a ritardare l'ultimazione dei lavori complessivi oggetto della presente Convenzione.

ART. 10

VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

**Art. 11
COMUNICAZIONE**

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR 3637/2020.

**ART. 12
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

**Art. 13
TRATTAMENTO DATI**

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (BENEFICIARIO)

Allegato A: CRONOPROGRAMMA

Allegato B: QUADRO ECONOMICO

Allegato C: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Allegato A – CRONOPROGRAMMA

Denominazione Intervento: “ADEGUAMENTO DELLE FERMATE BUS DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE” - (CUP C47G25000320004)

Aggiudicazione appalto: giugno 2026

Consegna lavori: luglio 2026

Ultimazione lavori: aprile 2027

Collaudo tecnico - amministrativo: luglio 2027

Allegato B – QUADRO ECONOMICO

Denominazione Intervento: "ADEGUAMENTO DELLE FERMATE BUS DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE" - (CUP C47G25000320004)

VOCI	IMPORTI
Lavori a misura, a corpo, in economia	620.000,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	18.000,00 €
Totale lavori	638.000,00 €
Spese Tecniche (ex art. 45 D.Lgs 36/2023)	12.760,00 €
Irap su Spese Tecniche	867,68 €
Imprevisti e risoluzione interferenze	58.012,32 €
IVA su lavori 22%	140.360,00 €
Totale somme a disposizione	212.000,00 €
Totale intervento	850.000,00 €
Totale Contributo Regione Lombardia	100.000,00 €
Totale Contributo Soggetto Beneficiario	750.000,00 €

Allegato C – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Denominazione Intervento: “ADEGUAMENTO DELLE FERMATE BUS DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE” (CUP C47G25000320004)

DATI PROGETTUALI

L'intervento ha come obiettivo la riqualificazione dei punti di sosta della rete di trasporto pubblico urbano ed extra urbano, volta a migliorare la fruibilità dei punti di sosta della rete di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, migliorando la qualità e l'attrattività per l'utenza con lo scopo di ottimizzare il servizio offerto incrementandone le condizioni di comfort per favorire la mobilità sostenibile.

Il progetto prevede la sostituzione di pensiline bus esistenti, ammalorate/danneggiate che verranno rimosse e sostituite, e l'installazione di nuove in località dove la dimensione e la conformazione geometrica della fermata lo consenta, per un totale di n. 61 pensiline.


Localizzazione dei lavori (*territori comunali interessati*):

Comune di Sesto San Giovanni

Livello progettuale esistente:

Progetto esecutivo

Planimetria in scala adeguata con evidenziato l'ubicazione degli interventi:



DATI ECONOMICI - FINANZIARI

Costo dell'intervento da quadro economico: € 850.000,00

Finanziamento del Beneficiario: € 750.000,00

Finanziamento regionale: € 100.000,00

Altre fonti di finanziamento (specificare quali): n.d.